

Delibera n° 2900

Estratto del processo verbale della seduta del
22 dicembre 2009

oggetto:

LR 29/2005 , ARTT 87 E SEGG. INDIVIDUAZIONE LOCALI STORICI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA - ANNO 2008 PRIMO GRUPPO.

Renzo TONDO	<i>Presidente</i>	<i>presente</i>
Luca CIRIANI	<i>Vice Presidente</i>	<i>presente</i>
Elio DE ANNA	<i>Assessore</i>	<i>assente</i>
Andrea GARLATTI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Vladimir KOSIC	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Roberto MOLINARO	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Riccardo RICCARDI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Alessia ROSOLEN	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Sandra SAVINO	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Federica SEGANTI	<i>Assessore</i>	<i>assente</i>
Claudio VIOLINO	<i>Assessore</i>	<i>assente</i>

Daniele BERTUZZI Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Visti gli articoli 87 e segg. della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, recante "Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>", e successive modifiche e integrazioni, che dispongono l'effettuazione da parte dell'Amministrazione regionale, in collaborazione con i Comuni, del censimento degli esercizi pubblici e commerciali con almeno sessanta anni di vita che abbiano valore storico, artistico, ambientale o che costituiscano testimonianza storica, culturale e tradizionale presenti sul territorio regionale;

Considerato che le Associazioni di tutela dei locali storici, unitamente alle Associazioni e agli istituti aventi la finalità della tutela del patrimonio culturale, possono indicare ai Comuni e alla Regione i locali meritevoli di essere censiti e collaborare alla formazione dei documenti di censimento;

Atteso che, in esecuzione a quanto prescritto dal comma 2 del precitato articolo 87 della legge regionale 29/2005, sono state adottate, con propria deliberazione n. 1798 di data 28 luglio 2006, la scheda e la metodologia di rilevazione per la raccolta dei dati, approvando di conseguenza la scheda-tipo e le linee guida di censimento;

Atteso inoltre che, successivamente all'adozione di detta deliberazione giunta, ha preso avvio la prima edizione del censimento *de quo* - anno 2007 - la cui conclusione, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 16, comma 2, della legge regionale 12 aprile 2007, n. 7 ("Modifiche alle leggi regionali 5 dicembre 2005, n. 29 e 16 gennaio 2002, n. 2 in materia di commercio e turismo") ed in deroga a quanto prescritto dall'articolo 87, comma 3 della citata legge regionale 29/2005, è intervenuta al 30 settembre 2007, con possibili segnalazioni in via diretta ai Comuni da parte dei privati (proprietari dei locali o associazioni culturali interessate alla tutela dei locali storici) entro il 30 novembre 2007;

Visto l'articolo 5, comma 41, della legge regionale 28 dicembre 2007 n. 30 (Legge strumentale alla manovra di bilancio <<Legge strumentale 2008>>), modificativo del comma 7 dell'articolo 87 della legge regionale 29/2005, ai sensi del quale i Comuni della regione provvedono alla revisione annuale del censimento in parola entro il 31 marzo di ogni anno e, pertanto, a partire dall'anno 2008;

Considerato che l'Amministrazione regionale è tenuta a rendere ai Comuni il numero dei locali storici presenti sul territorio, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 87 della legge regionale 29/2005;

Viste le proprie deliberazioni n. 1584 dd. 6 agosto 2008, n. 2910 dd. 30 dicembre 2008 e n. 2061 dd. 17 settembre 2009 con le quali sono stati individuati quali "Locale Storico del Friuli Venezia Giulia" ex articoli 87 e segg. della legge regionale 29/2005 i pubblici esercizi, gli esercizi commerciali e le farmacie censiti e deliberati come attività economiche in possesso dei requisiti di legge dalle Amministrazioni comunali per l'anno 2007, quindi individuati in via definitiva con successiva deliberazione n. 2555 dd. 19 novembre 2009 a seguito della segnalazione, da parte delle stesse Amministrazioni, di eventuali variazioni verificatesi medio tempore in ordine ai requisiti degli esercizi censiti;

Atteso che l'individuazione dei restanti esercizi commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande, nonché farmacie risultanti dalla validazione del materiale di censimento riferito alla seconda e terza edizione - anni 2008 e 2009 ed alle relative integrazioni delle medesime annualità deve essere operata con successive deliberazioni giuntali nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 87 della legge regionale 29/2005;

Considerato che il competente ufficio ha concluso l'istruttoria riferita alla documentazione di censimento 2008 - prima tranche pervenuta sia in forma completa sia integrata dalle Amministrazioni comunali interessate, secondo le indicazioni operative fornite dalla Direzione centrale attività produttive in ordine alle modalità di implementazione;

Sentito il Gruppo di lavoro interdirezionale tecnico consultivo per il censimento dei locali storici costituito con decreto del Segretario generale n. 100/SGR di data 17 luglio 2009 quale supporto all'ufficio competente, da un punto di vista altamente specialistico, nell'attività di individuazione delle attività economiche della regione in possesso dei requisiti previsti dal precitato articolo 87 della legge regionale 29/2005;

Ritenuto di provvedere all'individuazione - tra gli esercizi commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande nonché tra le farmacie segnalati nell'ambito del censimento per l'anno 2008 - di una prima tranche di attività economiche in possesso dei requisiti di "Locale Storico del Friuli Venezia Giulia", allo scopo di venire incontro alle istanze dei Comuni di conoscere i locali storici presenti sul proprio territorio e poter così intraprendere le iniziative promozionali e contributive di tutela e valorizzazione delineate dagli articoli 87 e segg. della legge regionale 29/2005;

Preso atto che, relativamente al censimento per l'anno 2008 - prima tranche, a conclusione della disamina istruttoria concernente la documentazione presentata dalle Amministrazioni comunali interessate, i locali storici della regione sono stati suddivisi in locali in possesso dei tre requisiti previsti con propria deliberazione del 28 luglio 2006, n. 1798 e

in locali che presentano due dei tre requisiti citati e che tale suddivisione è riassunta nell'allegato "A" al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante;

Preso atto inoltre che le attività economiche che non possono essere individuate come "Locale Storico del Friuli Venezia Giulia", pur avendo dimostrato la storicità della propria attività d'impresa, sono elencate nell'allegato "B" che forma parte integrante della presente deliberazione e riporta i motivi dell'esclusione;

Vista la propria deliberazione n. 376 dd. 23 febbraio 2009 con cui, ai sensi dell'articolo 91 della sopra menzionata legge regionale 29/2005, la Giunta regionale ha approvato l'adozione del marchio di "Locale Storico del Friuli Venezia Giulia" e del relativo manuale d'uso così come proposti dall'Agenzia per lo sviluppo del turismo - TurismoFVG;

Ritenuto opportuno rinviare a successive proprie deliberazioni l'individuazione dei restanti esercizi commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande, nonché farmacie risultanti dalla validazione del materiale di censimento riferito alla seconda e terza edizione - anni 2008 e 2009 ed alle relative integrazioni delle medesime annualità;

Visto lo Statuto di autonomia;

Su proposta dell'Assessore regionale alle attività produttive,

La Giunta regionale all'unanimità

Delibera

- 1.** Sono individuati nell'ambito del censimento per l'anno 2008 - prima tranche, quali "Locale Storico del Friuli Venezia Giulia" ai sensi di quanto disposto dagli articoli 87 e segg. della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, le attività economiche di cui all'allegato "A" che forma parte integrante della presente deliberazione.
- 2.** Sono escluse dall'individuazione di cui al punto 1 le attività economiche di cui all'allegato "B" che forma parte integrante della presente deliberazione, per i motivi riportati nel medesimo allegato.
- 3.** Le attività economiche di cui all'allegato "A" della presente deliberazione sono autorizzate, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 91 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, ad utilizzare la denominazione di "Locale Storico del Friuli Venezia Giulia" ed il relativo marchio, secondo le modalità indicate nel relativo manuale d'uso adottato con propria deliberazione della n. 376 del 23 febbraio 2009.
- 4.** La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE